



**COMUNE DI MOLVENA**  
Provincia di Vicenza

Verbale di deliberazione di  
**CONSIGLIO COMUNALE**  
N° 41 DEL 21/11/2011

**Copia**

**OGGETTO: L.R. N. 14 DEL 08/07/2009, COME MODIFICATA DALLA L.R. N. 13 DEL 08/07/2011 "PIANO CASA": MODALITA' APPLICATIVE E LIMITI.**

L'anno **duemilaundici**, addì **ventuno** del mese di **novembre** alle ore 20.30, nella Sala Consiliare, convocato dal Sindaco, si è riunito il Consiglio Comunale sotto la presidenza del Sindaco Dott. Franco Fabris.

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale MERLI Dott.ssa EMANUELA.

Eseguito l'appello risulta quanto segue:

<b>N.</b>	<b>Cognome e Nome</b>	<b>P</b>	<b>A</b>
1	FABRIS Franco	SI	
2	SELLARO Matteo	SI	
3	LUNARDI Enzo	SI	
4	AZZOLIN Claudio	SI	
5	XAUSA Monica	SI	
6	COSTENARO Fausto		SI
7	CRESTANI Dino Giorgio	SI	
8	NICHELE Giampietro	SI	
9	VIERO Davide	SI	
10	CRESTANI Valter	SI	
11	AZZOLIN Silvia		SI
12	ATTORI Claudio	SI	
13	SCALABRIN Luigino		SI

PRESENTI: 10

ASSENTI:3

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a trattare l'argomento in oggetto.

# IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- in data 11/07/2009 è entrata in vigore la Legge Regionale n. 14 del 08/07/2009 recante “Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l’utilizzo dell’edilizia sostenibile e modifiche alla Legge Regionale 12 luglio 2007 n. 16 in materia di barriere architettoniche” (pubblicata nel BUR n. 56 del 10/07/2009), meglio conosciuto come “Piano Casa”;
- in data 26/10/2009 con deliberazione di C.C. n. 59 sono stati approvati i limiti e le modalità applicative degli artt. 2, 3, 4 della L.r. n. 14/2009;
- in data 09/07/2011 è entrata in vigore la Legge Regionale n. 13 dell’08/07/2011 recante “Modifiche alla legge regionale 8 luglio 2009 n. 14 “Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l’utilizzo dell’edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche” e successive modificazioni, alla Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio” e successive modificazioni e disposizioni in materia di autorizzazioni di impianti solari e fotovoltaici” (pubblicata nel BUR n. 50 dell’08 luglio 2011);
- gli obiettivi che la L.R. 14/2009 si prefigge, elencati all’art. 1, comma 1, sono volti al “sostegno del settore edilizio attraverso interventi finalizzati al miglioramento della qualità abitativa per preservare, mantenere, ricostruire e rivitalizzare il patrimonio edilizio esistente nonché per favorire l’utilizzo dell’edilizia sostenibile e delle fonti di energia rinnovabili”;
- le novità più significative introdotte dalla nuova L.r. n. 13/2011 riguardano la proroga fino al 30/11/2013 del termine temporale, originariamente di ventiquattro mesi, di validità della L.r. n. 14/2009 e la possibilità della sua applicazione anche nei “Centri Storici”, per questi, limitatamente ai casi in cui l’edificio interessato sia già riconosciuto dallo strumento urbanistico privo di grado di protezione, oppure con possibilità di interventi che consentano la demolizione e ricostruzione, la ristrutturazione edilizia o urbanistica, oltre alle seguenti modifiche e integrazioni:
  - l’introduzione di un ulteriore bonus del 15% per gli adempimenti già previsti, qualora vi sia un contestuale intervento di riqualificazione che porti la prestazione energetica dell’edificio, come definita dal Decreto Legislativo 19/08/2005 n. 192, alla classe B;
  - la possibilità di utilizzare per l’ampliamento del 20%, i sottotetti esistenti al 31/05/2011;
  - la possibilità di usufruire degli incrementi volumetrici ancorati all’uso di tecniche costruttive dell’edilizia sostenibile ai sensi della L.r. 4/2007, anche in presenza di una parziale anziché integrale, demolizione dell’edificio interessato;
  - la possibilità di modificare la destinazione d’uso degli edifici, con una specifica disciplina per quelli situati in zona impropria;
  - un ulteriore chiarimento sul concetto di “prima casa di abitazione”;
  - la completa esenzione del contributo di costruzione per gli interventi sugli edifici destinati alla “prima casa di abitazione” che utilizzano fonti di energia rinnovabile con una potenza non inferiore a 3 kwh e la possibilità dei Comuni di ridurlo al 50% per gli interventi diversi da quelli sulla “prima casa di abitazione”;
- l’art. 8 della nuova L.r. n. 13/2011 dispone – tra l’altro:
  - *comma 2* – con l’entrata in vigore della presente Legge non trovano applicazione le deliberazioni adottate dai Comuni ai sensi dell’art. 9, comma 5, della Legge Regionale 08/07/2009 n. 14;

- *comma 3* – le disposizioni di cui alla Legge Regionale 08/07/2009, n. 14, come modificate dalla presente Legge, si applicano sin dall’entrata in vigore della presente Legge, salvo quanto previsto dal comma 4;
- *comma 4* – i Comuni entro il 30/11/2011 possono deliberare, fermo restando quanto previsto dall’art. 9, comma 1, lettera a), della Legge Regionale 08/07/2009 n. 14, come modificato dalla presente Legge, sulla base di specifiche valutazioni di carattere urbanistico, edilizio, paesaggistico ed ambientale, se e con quali eventuali limiti e modalità applicare la normativa di cui agli articoli 2 e 3 della Legge Regionale 08/07/2009 n. 14, come modificati dalla presente Legge, con riferimento a:
  - a) edifici residenziali non destinati a prima casa di abitazione, così come definita dall’art. 8 della legge regionale 9 ottobre 2009, n. 26, come modificato dalla presente legge;
  - b) strutture ricettive di cui agli artt. 22 e 25 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 “Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo” e successive modificazioni;
  - c) edifici produttivi;
  - d) edifici commerciali – direzionali;
- *comma 5* – decorso inutilmente il termine di cui al comma 4, gli artt. 2 e 3 della Legge Regionale 08/07/2009 n. 14, come modificati dalla presente legge, trovano integrale applicazione;

CONSIDERATO che:

- la scelta di applicare i contenuti della L.R. 13/2011 costituisce esercizio dell’autonomia costituzionalmente garantita agli Enti Locali di primo livello dall’art. 114 della Costituzione;
- lo scopo della L.r. n. 13/2011 è sostanzialmente quello di prorogare, con ulteriori possibilità di applicazioni e incrementi piano – volumetrici, le finalità della L.r. n. 14/2009, ossia consentire un adeguato rilancio dell’attività edilizia a seguito della perdurante crisi del sistema economico-finanziario, nel rispetto dell’ambiente e del tessuto urbanistico esistente e una sostituzione rapida del patrimonio edilizio fatiscente, obsoleto e non più rispondente alla nuova situazione tecnologica ed energetica, con contestuale protezione dei beni storici, culturali e paesaggistici già tutelati con vincoli o gradi di protezione del P.R.G.;
- gli obiettivi della L.r. n. 14/2009 con la proroga, le modifiche ed integrazioni introdotte dalla nuova L.R. n. 13/2011, vengono perseguiti principalmente promuovendo e favorendo il rinnovo e l’ampliamento degli edifici esistenti, permettendo la costruzione di pensiline e tettoie finalizzate all’installazione di impianti solari e fotovoltaici su abitazioni esistenti, oltre che di altri sistemi di captazione della radiazioni solari (serre bioclimatiche, pareti di accumulo, ecc.);
- l’agevolazione – già introdotta con la L.r. n. 14/2009 – consiste principalmente nell’attribuire ai privati il potere di realizzare gli interventi edilizi sopra indicati anche in deroga alle previsioni dei Regolamenti Comunali e degli Strumenti Urbanistici e Territoriali, Comunali, Provinciali e Regionali;
- gli interventi di cui agli artt. 2 e 3 della L.r. n. 14/2009 come modificati ed integrati dalla nuova L.R. 13/2011, relativi alla “prima casa di abitazione” hanno già trovato immediata diretta applicazione con l’entrata in vigore, avvenuta il 09/07/2011, della stessa L.r. n. 13/2011;
- per gli altri interventi, diversi da quelli sulla “prima casa di abitazione”, i Comuni possono deliberare, ai sensi dell’art. 6, comma 1 e dell’art. 8, comma 4, della stessa L.R. 13/2011, entro il termine perentorio del 30/11/2011, decorso inutilmente il quale gli artt. 2 e 3 della L.R. 14/2009 come modificati ed integrati dalla nuova L.R. 13/2011, trovano integrale applicazione;

VALUTATO che:

- in via generale non si ravvisano, anche alla luce degli interventi proposti in questi ultimi due anni di vigenza della L.r. n. 14/2009, motivazioni di carattere urbanistico, edilizio, paesaggistico

ed ambientale che inducano a introdurre particolari limiti e/o modalità di applicazione ai disposti della stessa L.r. n. 14/2009 come modificati ed integrati dalla nuova L.r. n. 13/2011;

- diversamente, per gli interventi nei “centri storici”, vista la particolarità dei complessi esistenti, ove vi sono fabbricati di pregio o comunque tutelati ad altri di costruzione in epoca recente e/o di nessun valore architettonico, risulta necessario introdurre una distinzione e consentire gli interventi solo nei fabbricati con taluni gradi di protezione;
- per quanto non modificato e/o integrato dalla L.r. n. 13/2011 e fatte salve le valutazioni di cui ai precedenti punti, risulta coerente mantenere la linea applicativa assunta per la L.r. n. 14/2009 con la succitata deliberazione di questo Consiglio Comunale n. 59 del 26/10/2009 in particolare: intendendo favorire l'utilizzo di fonti di energia rinnovabile è disposta un'ulteriore riduzione del 10%, pertanto, il contributo è ridotto del 70% per gli edifici o unità immobiliari destinati ad abitazione del proprietario o dell'avente titolo che preveda l'installazione di fonti di energia rinnovabili con una potenza non inferiore a 2,9 Kw e/o preveda una riqualificazione del fabbricato, dal punto di vista energetico, pari ad almeno la classe B; la medesima riduzione di applica anche agli interventi in cui vengono bonificate coperture in amianto;
- poiché l'art. 7, comma 1, della L.r. n. 14/2009 stabilisce che per gli interventi di cui agli artt. 2 e 3 della stessa Legge, il contributo di costruzione è ridotto del 60% nell'ipotesi di edificio o unità immobiliari destinati a prima abitazione del proprietario o dell'avente titolo, mentre ai sensi dell'art. 17, comma 3 lett. b) del D.P.R. 06/06/2001 n. 380, detto contributo di costruzione non è dovuto per gli interventi di ristrutturazione e ampliamento in misura non superiore al 20% di edifici unifamiliari, risulta necessario chiarire che quest'ultima esenzione non opera in caso di applicazione delle agevolazioni plani volumetriche ammesse ai sensi della L.r. n. 14/2009, così come modificata dalla L.r. n. 13/2011, trattandosi di normativa speciale, eccezionale e temporanea;
- il presente provvedimento non comporta l'assunzione di alcun impegno amministrativo di spesa, ma va evidenziato che le agevolazioni *ope legis* o assunte con questa deliberazione di recepimento della L.r. n. 13/2011 di proroga, modifica ed integrazione della L.r. n. 14/2009, sull'esenzione o riduzione del contributo di costruzione, comporteranno per il bilancio comunale limitati introiti di oneri di urbanizzazione e costo di costruzione;

EVIDENZIATO che:

- risulta necessario determinare inequivocabilmente la delimitazione dei “centri storici”, come definiti dall'art. 2 del D.M. 02/04/1968 n. 1444, richiamato dall'art. 9, comma 1, della L.r. n. 14/2009, precisando che tale art. 2 non riporta espressamente la dicitura di “centri storici”, ma introduce la zonizzazione, suddividendo il territorio in 6 zone territoriali omogenee A, B, C D, E, F e ricomprende nella zona A: “le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi”;
- la L.r. 31/05/1980 n. 80 - Norme per la conservazione e il ripristino dei centri storici nel Veneto, ed in particolare l'art. 3 nella individuazione dei “Centri Storici” recita: “Fanno parte del centro storico le zone territoriali omogenee classificate come zone “A” dalla vigente legislazione urbanistica” e con i successivi artt. 4 e 5 impone l'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali la loro individuazione;
- nel gennaio 1981 è stato pubblicato dalla Regione Veneto l'Atlante dei Centri Storici dove viene individuata la perimetrazione dei centri storici, ai sensi e con le modalità dell'art. 3 della L.r. 80/1980;
- il vigente P.R.G. del Comune di Molvena, approvato con deliberazione della Giunta Regione Veneto del 06/06/1991 n. 3040, ha attuato tra l'altro le disposizioni della succitata L.r. n.

80/1980 delimitando, dopo le analisi prescritte dalla citata Legge Regionale, puntualmente i centri storici classificandoli quali zona territoriale omogenea "A";

ACQUISITO il prescritto parere di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 espresso sulla proposta di deliberazione e riportato a conferma in calce alla presente;

PRESO ATTO dell'intervento del cons. Crestani Valter il quale evidenzia che le soluzioni prospettate sono già state illustrate e discusse in commissione, la scelta condivisa e quindi il suo gruppo voterà a favore;

CON VOTI favorevoli n. 10, espressi per alzata di mano;

## **DELIBERA**

1. di approvare le seguenti modalità di applicazione della L.R. 13/2011:

### **a) Disposizioni di carattere generale**

#### **Centri Storici**

I centri storici, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera a) della L.r. n. 14/2009 e L.r. n. 13/2011, sono quelli individuati dal P.R.G. vigente (zona A residenziale e mista di centro storico).

In tali zone sono ammessi ampliamenti solo per gli edifici non vincolati e schedati con grado di protezione 0 – 3.

#### **Distanze**

Tutti gli interventi dovranno rispettare le disposizioni in materia di distanze previste dal P.R.G. vigente.

#### **Altezze**

Devono essere rispettate le altezze previste dal P.R.G. per le varie zone territoriali omogenee.

Le sopraelevazioni di fabbricati esistenti sono consentite, pertanto, nel rispetto dell'altezza prevista dallo strumento urbanistico, oppure mediante utilizzo di sottotetti esistenti.

#### **Modalità di ampliamento**

L'ampliamento deve essere realizzato, come previsto dall'art. 2, comma 2, della L.r. n. 14/2009 e L.r. n. 13/2011, in aderenza rispetto al fabbricato esistente; ove ciò non risulti possibile previa adeguata documentazione, relazione, ipotesi progettuale da allegare alla denuncia inizio attività, può essere autorizzata la costruzione di un corpo edilizio separato di carattere accessorio e pertinenziale.

La compromissione dell'armonia estetica e/o la non possibilità di costruzione in aderenza va dimostrata dal progettista incaricato con estremo rigore, attraverso la predisposizione di un fascicolo contenente la documentazione fotografica dell'edificio e dell'intorno dello stato dei luoghi, dei prospetti comparativi e del fotorendering dello stato ante e post intervento. Esso va allegato alla DIA o Permesso di Costruire.

L'ampliamento separato dal fabbricato principale può avvenire solamente per edifici residenziali e, oltre ad essere giustificato, deve avvenire nel lotto di pertinenza ricompreso nel raggio di 30 ml.

#### **Edifici a più unità immobiliari**

L'ampliamento di edifici composti da più unità immobiliari, come previsto dall'art. 2, comma 4, della L.r. n. 14/2009 e successive modifiche L.r. n. 13/2011 è consentito anche separatamente per singola unità immobiliare a condizione che non comporti cambio destinazione d'uso a locali esistenti e creazione di nuove unità immobiliari.

L'ampliamento delle case bifamiliari o a schiera è ammesso qualora venga realizzato in maniera uniforme, oppure qualora i volumi siano ceduti ad una o due (case di testa) della schiera previo atto registrato e trascritto a condizione che venga progettato un intervento unitario inserito nel contesto.

### **Interventi soggetti a demolizione e ricostruzione**

Gli interventi soggetti a demolizione e ricostruzione sono ammissibili, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della L.r. n. 14/2009 e successive modifiche L.r. n. 13/2011, con possibilità di aumenti fino al 40% del volume esistente, purché l'edificio sia situato in zona territoriale propria. L'ampliamento consentito sarà graduato ai sensi della D.G.R. n. 2499 del 04/08/2009 e le prestazioni energetico-ambientali degli interventi sono valutate mediante il complesso dei 34 criteri (raggruppati in 17 categorie e in 7 aree tematiche) e mediante la struttura di valori già utilizzati ai sensi della D.G.R. n. 2063 del 07/07/2009 ed in conformità alla DGR n. 2499 del 04/08/2009.

### **Ampliamenti in zona agricola**

Tutti gli edifici soggetti ad intervento in zona agricola dovranno rispettare le norme in merito alla tipologia, forma, caratteristiche, materiali previste dal P.R.G. vigente.

### **Interventi per favorire l'installazione di impianti solari e fotovoltaici**

Gli ampliamenti previsti dall'art. 5, comma 1, della L.R. 14/2009 e successiva modifica L.r. n. 13/2011 e meglio precisati con la D.G.R. n. 2058 del 04/08/2009 che consentono la realizzazione di pensiline e tettoie, finalizzate all'installazione di impianti solari e fotovoltaici sono assimilabili con una superficie massima non computabile come volume non superiore a 10 mq per ogni Kw e/o Kwp di potenza dell'impianto con un massimo di 60 mq; il rapporto tra la superficie coperta del fabbricato principale e tali strutture, comunque, non può mai essere superiore al 30% della superficie coperta. Tali interventi possono essere realizzati solo in edificio a destinazione abitativa esistente alla data dell'11/07/2009 e devono essere contigui all'edificio principale.

Tali strutture dovranno rispettare la normativa in materia di distanze stabilita dal P.R.G. vigente, essere inserite armonicamente nel contesto e soprattutto rispettare tutte le normative in materia di forme e materiali previste dal P.R.G. vigente.

## **b) Oneri e incentivi**

La riduzione del contributo di costruzione (oneri di urbanizzazione e costo di costruzione) per la prima abitazione del proprietario o dell'avente titolo, prevista dall'art. 7, comma 1, della L.r. n. 14/2009 e successiva modifica L.r. n. 13/2011 è confermata.

È disposta un'ulteriore riduzione del 10%, pertanto il contributo è ridotto del 70% per gli edifici o unità immobiliari destinati ad abitazione del proprietario o dell'avente titolo che preveda l'installazione di fonti di energia rinnovabili con una potenza non inferiore a 2,9 Kw e/o preveda una riqualificazione del fabbricato dal punto di vista energetico pari ad almeno la classe B, secondo il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 26/06/2009. Tale agevolazione non si applica per gli interventi di integrale demolizione e ricostruzione previsti dall'art. 3, comma 2, della L.r. n. 14/2009 e successiva modifica L.r. n. 13/2011.

La medesima riduzione si applica anche agli interventi in cui vengono bonificate coperture in amianto.

Per tutti gli altri interventi non sono ammesse riduzioni degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione.

Si riconfermano le agevolazioni in materia di oneri di urbanizzazione e costo di costruzione previsti dall'art. 11 della L.r. n. 14/2009 e successiva modifica L.r. n. 13/2011 e qualora l'intervento di ampliamento sia propedeutico, ai fini di superare le barriere architettoniche,

l'ufficio inviterà e supporterà il soggetto interessato a richiedere il finanziamento ai sensi della legge n. 16/2007 a condizione che il richiedente sia in possesso dell'attestato previsto dalla legge n. 104/1992.

Di non applicare l'esenzione prevista dall'art. 17, comma 3, lett. b) del D.P.R. 380/2001 (che prevede l'esenzione di detto contributo per gli interventi di ristrutturazione in misura non superiore al 20%) in caso di applicazione delle agevolazioni plani-volumetriche, ammesse ai sensi della L.r. n. 14/2009, come modificata dalla L.r. n. 13/2011.

Di applicare alle denunce inizio attività e permessi di costruire prodotti ai sensi della L.r. n. 14/2009 i medesimi diritti di segreteria inerenti ai corrispettivi titoli abilitativi per le normali pratiche edilizie.

### **c) Interventi edilizi in edifici ad uso residenziale**

Si confermano tutti gli interventi in edifici ad uso residenziale previsti dalla L.r. n. 14/2009 e successive modifiche L.r. n. 13/2011, con le seguenti precisazioni:

- gli interventi in zona agricola ai sensi dell'art. 9, comma 6, della L.r. n. 14/2009 e successive modifiche L.r. n. 13/2011 sono previsti con un volume massimo, calcolato sulla volumetria massima assentibile prevista in mc 800, pertanto il volume massimo assentibile dell'intero edificio residenziale a seguito dell'intervento è pari a mc. 960;
- gli interventi di demolizione e ricostruzione sono ammissibili ai sensi dell'art. 3, comma 2, della L.r. n. 14/2009 e successive modifiche L.r. n. 13/2011 a condizione che sia redatto adeguato piano di recupero esteso a tutti i fabbricati ricompresi nell'area e che gli interventi non siano dei meri spostamenti, trasposizioni di volumi, ma una ricomposizione, aggregazione di volumi sparsi e aggregati attorno al più consistente, al fine di eliminare superfetazioni, volumi sparsi e quant'altro. Il piano di recupero dovrà prevedere tutti gli standards come previsto dal P.R.G. vigente e/o monetizzati.

### **d) Interventi edilizi in edifici ad uso diverso dalla destinazione residenziale**

Gli interventi edilizi in edifici ad uso diverso dalla destinazione residenziale sono ammessi solo in zone proprie e con un ampliamento massimo del 20% della superficie coperta e nel rispetto delle altezze previste dal PRG vigente e dal piano attuativo specifico.

Per gli interventi relativi ai fabbricati agricoli non sono ammessi ampliamenti se non nel rispetto di quanto previsto dall'art. 44 della L.R. 11/2004.

L'ampliamento dovrà recuperare e cedere gli standards previsti dal PRG vigente o monetizzati.

Per gli edifici con destinazione commerciale non è consentita la deroga alle disposizioni regionali in materia di programmazione, insediamento ed apertura di grandi strutture di vendita, centri commerciali e parchi commerciali. Devono in ogni caso essere rispettati gli standard di legge per i parcheggi.

### **e) Non ammissibilità degli interventi**

Non sono ammessi gli interventi nei seguenti casi:

- per edifici abusivi, anche in parte, che non abbiamo ottenuto regolare sanatoria;
- per edifici abusivi che ricadono in zona soggetta ad in edificabilità nel PATI e nel PAI.

Si riconfermano le non ammissibilità previste dall'art. 9, comma 1, della L.r. n.14/2009, come modificata dalla L.r. n. 13/2011.

2. di dichiarare la presente, con voti favorevoli n. 10, resi per alzata di mano e con separata votazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - comma 44 - del D.Lgs. n. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO  
F.to DR. FRANCO FABRIS

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to MERLI DOTT.SSA EMANUELA

---

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

In ordine alla proposta di delibera, sotto il profilo della regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole.

Molvena, 15/11/2011

IL RESPONSABILE AREA TECNICA  
F.to Strapazon Walter

---

---

**ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Responsabile del procedimento, su conforme dichiarazione del messo, certifica che copia del presente verbale viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio ove rimarrà esposta per gg. 15 consecutivi.

Molvena, 29/11/2011

Il Responsabile Servizio Segreteria  
F.to CRISTINA GALANTE

---

**ESECUTIVITA'**

Il sottoscritto Responsabile del procedimento, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva dopo il decimo giorno dalla pubblicazione in quanto non soggetta a controllo preventivo di legittimità ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000.

Molvena,

Il Responsabile Servizio Segreteria  
F.to CRISTINA GALANTE

---